

Parere in ordine all'obbligo di pubblicazione degli atti nel sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, che ha sostituito l'art. 18 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, con riferimento alla parte del disposto normativo *“Le delibere della Giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione”*.

Il quesito verte sulle modalità di computo del termine dei tre giorni prescritti dalla citata norma per la pubblicazione di deliberazioni consiliari che si protraggono oltre la mezzanotte, giorni lavorativi ed utili, liberi, sull'oggetto della pubblicazione entro i tre giorni se legale o notizia, sulle modalità dell'estratto, intendimento sul *modus operandi* dell'ente locale in assenza di risposta al quesito da parte di questo Dipartimento. Applicazione della sanzione di nullità degli atti, nel caso di mancato rispetto dei termini di pubblicazione prescritti dal comma 1 della citata l.r. n. 11/2015. Il comma 1 del novellato art. 18 della l.r. n. 22/2008, nel richiamare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, stante, fra l'altro l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013, rispetto a quanto previsto dal comma 2quater del previgente citato art. 18, dispone che la pubblicazione degli atti nei siti internet degli enti interessati, deve avvenire entro sette giorni dalla loro emanazione, prevedendo per la pubblicazione delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive, il più ristretto termine di giorni tre, decorrente dalla loro approvazione. L'Ufficio Legislativo e Legale della Regione si è espresso, con il parere prot. n. 19662/85/11/2015 del 08.09.2015, con il quale conferma che il chiaro tenore letterale dell'art. 18 della l.r. n. 22/2008, ancorché riformulato dall'art. 6 della l.r. n. 11/2015, non lascia margini di dubbio in ordine alla vigenza dell'obbligo di pubblicazione per estratto degli atti dalla stessa norma individuati, indipendentemente dalle previsioni contenute nella normativa nazionale, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 33/2013, comportando, eventualmente, le opportune modifiche regolamentari, stante, l'applicazione della sanzione di nullità degli atti, nel caso di mancato rispetto dei termini di pubblicazione prescritti dal comma 1 della citata l.r. n. 11/2015.

Riferimenti normativi

Art. 6, comma 1, della l.r. 26 giugno 2015, n. 11, art. 18 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22